

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SENATANGO

Articolo 1

Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione che assume la denominazione "SENATANGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (SenaTango A.S.D.).

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli statuti e Regolamenti della F.I.D.S., nonché agli statuti e Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia, con delibera del Consiglio Direttivo. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed estero.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede in Terni, via Porta Spoletina, n. 8

Articolo 3

Scopo - Attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione è un ente permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha scopo commerciale e/o di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali ed artistici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione persegue l'obiettivo di promuovere, programmare, organizzare e realizzare attività sportive dilettantistiche volte a diffondere e sviluppare la conoscenza dell'arte e della cultura, con particolare attenzione alla divulgazione delle discipline legate alle danze sportive in generale ed in particolare al Tango Argentino in tutte le sue espressioni: danza, musica, cultura, ecc., nel rispetto della sua autenticità e tradizione, al fine di consolidare il ponte culturale tra Italia ed Argentina e di fornire occasioni di apprendimento, socializzazione, divertimento ed espressività.

L'associazione opera in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà:

- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive; svolgere corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi, di aggiornamento tecnico-sportivo e di perfezionamento;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire, prendere in locazione o acquisire strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive e delle attività inerenti alle finalità sociali;
- organizzare in via diretta o collaborare con altri soggetti per la realizzazione di: manifestazioni sportive, gare, tornei ed ogni altra attività legata alle varie espressioni della danza per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare e preparare squadre dilettantistiche ed amatoriali, per lo svolgimento e la diffusione della danza sportiva;
- promuovere, sviluppare e gestire contatti, viaggi e scambi culturali, artistici e sociali con altre associazioni ed altri paesi e popoli del mondo, in particolare del Sud America;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

L'Associazione, ai fini del migliore espletamento delle attività istituzionali e/o al fine di reperire fondi e liquidità necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, potrà, in via esemplificativa e non tassativa, svolgere le seguenti attività, considerate dall'Associazione stessa, a carattere strumentale, connesse agli scopi istituzionali e ritenute utili per il conseguimento delle finalità associative:

- acquisire, produrre e diffondere pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento e attrezzatura sportiva e altro materiale di interesse artistico e sportivo;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine fra gli associati, utilizzando modelli ed emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento e gadget;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- gestire bar e centri di ristorazione posti all'interno delle strutture e degli impianti sportivi ove la stessa opera;
- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici; organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, può compiere tutte le operazioni mobiliari,

immobiliari, finanziarie e creditizie, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare immobili, titoli ed azioni, assumere partecipazioni in società ed enti anche commerciali, aprire conti correnti bancari e postali, ricevere finanziamenti, rilasciare e ricevere garanzie, anche fidejussorie ed ipotecarie, funzionali e/o correlate all'attuazione degli scopi sociali, con la sola esclusione di attività riservate e/o non consentite a norma di legge.

L'Associazione, con delibera dell'Assemblea, può affiliarsi ad altre associazioni, eventualmente anche adottandone le tessere associative, purché le finalità di tali associazioni risultino compatibili con le finalità esclusive dell'Associazione e l'Associazione conservi piena autonomia di indirizzo, gestionale ed amministrativa e il diritto di emettere tessere sociali per i propri Soci.

Articolo 4

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5

Soci

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne eventuali disposizioni, regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sulla domanda di ammissione.

Presentando la domanda di ammissione, il socio dichiara:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità ed il metodo dell'Associazione;
- di accettare, senza riserve, lo statuto e le norme regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'Associazione è affiliata;
- di essere informato circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva e dello stato delle strutture utilizzate per la stessa, anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate; A questo proposito, l'aspirante socio si impegna a sollevare l'Associazione ed i propri dirigenti da ogni responsabilità.

All'atto di presentazione della domanda di ammissione a socio, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.

I soci dell'Associazione si dividono in:

- soci Fondatori;
- soci Ordinari;
- soci Onorari;

Sono soci Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione e che partecipano alla costituzione del fondo di dotazione originario della stessa.

Sono soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Onorari (Persone fisiche o Enti) coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o delle finalità sociali.

Fra tutti gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 28 Febbraio; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso, presentato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per radiazione, pronunciata dal Consiglio direttivo verso il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere; è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile;

- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione;
- per decesso.

Articolo 6

Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.
- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente, se maggiorenni, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- di frequentare i locali dell'Associazione ed usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di rispettare le regole dettate dalle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato, si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

Ai soci può essere richiesto, su indicazioni del Consiglio direttivo, il versamento di una quota suppletiva, ad esempio per l'utilizzo di determinate strutture associative o per sopperire a momentanee deficienze di liquidità o quando particolari esigenze lo richiedano. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Articolo 7

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Articolo 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro dei soci dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice presidente.

La convocazione può essere richiesta anche da un decimo dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione, proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera semplice spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- l'approvazione di eventuali regolamenti.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Articolo 9

Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Non possono far parte del Consiglio direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte del CONI o delle altre federazioni sportive di appartenenza.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;
- d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- e) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- g) approvare il programma sportivo e artistico-culturale dell'Associazione;
- h) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Articolo 10

Presidente e rappresentante legale

Il Presidente è eletto da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica cinque anni. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e anche in giudizio.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo; presenta all'Assemblea dei soci il rendiconto contabile - economico e finanziario e la relazione illustrativa; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo.

Articolo 11

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) quote supplementari dei soci;
- c) contributi volontari dei soci;
- d) contributi volontari dei terzi;
- e) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;
- i) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e produttiva marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente statuto, nel rispetto dei fini istituzionali;
- l) dagli avanzi netti di gestione

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Fondatori, nella complessiva misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00), versate in misura di € 50,00 (cinquanta/00) da ciascuno degli stessi Fondatori

Articolo 12

Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13

Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Articolo 14

Rendiconto economico e finanziario

L'esercizio sociale dell'associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31/12/2011.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, un rendiconto contabile-economico-finanziario, accompagnato da una Relazione redatta dallo stesso Consiglio direttivo.

Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, contributi e i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile-economico-finanziario e la Relazione del Consiglio direttivo devono essere sottoposti all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea deve essere convocata, con una delle modalità previste dall'art. 8 del presente Statuto, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

L'avviso dovrà contenere la data della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea di approvazione dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'approvazione del rendiconto e della relazione dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 8 dello statuto sociale.

In caso di impedimento l'assemblea di approvazione del rendiconto potrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quindi entro la fine di giugno dell'anno successivo.

Articolo 15

Intrasmissibilità della quota

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 16

Modifiche allo statuto - Scioglimento

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente statuto.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione, possono essere proposte dal Consiglio direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno, secondo le modalità previste dall'art. 8 dello statuto.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, sono devoluti ad altre Associazioni o Enti che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

E' in ogni caso esclusa la ripartizione del patrimonio tra i Soci all'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Articolo 17

Vincolo di giustizia

Con l'affiliazione alle Federazioni Sportive nazionali, l'Associazione si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni stesse, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali delle stesse di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci tesserati o tra questi e l'Associazione, le quali non siano riservate dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea.

Articolo 18

Norme di rinvio e completezza dello statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni, associazioni sportive dilettantistiche e persone giuridiche private.